

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

69.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione, con stralcio degli articoli 7, 8, 9 e 10 (4109-bis) con approvazione dei restanti articoli del disegno di legge 4109-ter</i>):		
Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (4109)	594	
PRESIDENTE	594, 595, 598, 599	
BOTTA, <i>Relatore</i>	595	
CIUFFINI	598	
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	597, 598	
Disegno e proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);		convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442);
BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119,		CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);
		TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);
		LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);
		La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e e del gennaio 1973 (1994);

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

	PAG.
URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la dirichiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);	
IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);	
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344);	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831);	
MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314) .	599
PRESIDENTE	600, 601
BOTTA, <i>Relatore</i>	601
CONTE	600
TANI	601
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite	

	PAG.
dai terremoti del febbraio 1971 (<i>Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3952-ter-B) . . .	601
PRESIDENTE	601, 602
BOTTA, <i>Relatore</i>	601
TANI	601
Sui lavori della Commissione:	
PRESIDENTE	604
TANI	604
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	604

La seduta comincia alle 10,15.

BOTTA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (4109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano la Commissione aveva deliberato di trasmettere alla V Commissione bilancio gli emendamenti presentati dal Governo e modificati dagli emendamenti presentati dall'onorevole Botta. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti, proponendo tuttavia qualche modifica.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

BOTTA, *Relatore*. Propongo di procedere allo stralcio degli articoli 7, 8, 9 e 10 con il seguente nuovo titolo: « Norme relative ad interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione a seguito di sismi di estensione ed entità particolarmente gravi ». Tali articoli dovrebbero costituire il disegno di legge 4109-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Botta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dei restanti articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il Servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Servizio sismico cura:

il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;

la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;

lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.

Il relatore onorevole Botta ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Al secondo comma far precedere le parole: « il completamento della rete » dalle altre: « la promozione delle iniziative per ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Il Servizio sismico, istituito ai sensi del precedente articolo 1, è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive stabiliti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto Consiglio.

Il comitato di cui al comma precedente è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 4 esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti è autorizzato a proporre al Ministro dei lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con enti ed istituti specializzati.

(È approvato).

ART. 3.

Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad enti territoriali, ad osservatori o istituti universitari.

(È approvato).

ART. 4.

Il personale da adibire al Servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 è scelto nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di 12 laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al Servizio sismico.

In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a immettere in ruolo, nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubbli-

ci, forniti di laurea in fisica o scienze geologiche, che svolgano mansioni attribuite dalla presente legge al Servizio sismico. L'immissione in ruolo avviene previa domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di tre anni di servizio non di ruolo svolto lodevolmente e senza interruzioni.

(È approvato).

ART. 5.

La progressiva specializzazione scientifica del personale addetto al Servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi istituiti, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzioni con istituti pubblici altamente specializzati.

(È approvato).

ART. 6.

Le spese relative all'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli gravano sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 sono stati stralciati.

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Per far fronte agli interventi previsti nel precedente articolo 7, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina in provincia di Perugia, indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.500 milioni, lire 4.500 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 e lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscriversi nello stesso stato di previsione del Ministero dei lavori

pubblici in ragione di lire 3.000 milioni, lire 3.000 milioni e lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni 1975, 1976 e 1977.

Per i comuni di cui al comma precedente, le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 8 devono essere presentate al competente ufficio del Genio civile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'articolo 7, presentando la relativa domanda entro i termini sopra indicati.

L'apposita perizia di spesa è approvata dall'ufficio del genio civile competente.

Il relatore onorevole Botta, in base al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 11 con i seguenti:

« Per gli interventi di cui al comma successivo del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 32.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Lo stanziamento di cui al primo comma sarà utilizzato per i tipi di intervento previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977 ».

Questo emendamento va riferito solo al primo comma dell'articolo 11 ed assorbe anche quello presentato dal Governo all'articolo 11 nella precedente seduta: per quanto riguarda il secondo comma, vi è un articolo aggiuntivo, predisposto dal relatore, in base al parere espresso dalla V Commissione.

Pongo ora in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura dell'emendamento presentato dal relatore ai commi successivi dello stesso articolo 11, che sostituisce i due articoli aggiuntivi presentati nella precedente seduta dal Governo e modificati nel senso proposto dal Relatore:

Sostituire i commi dell'articolo 11 successivi al primo con i seguenti:

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo e le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma.

I benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, possono essere richiesti nei termini indicati nel primo comma del presente articolo anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni della provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Il limite di cinque milioni indicato nell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per ciascuna unità immobiliare, è elevato a lire otto milioni per la prima unità abitativa, per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972 nei comuni della provincia di Perugia di cui al terzo comma del presente articolo, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Il relatore onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 e quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per il 1976.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore onorevole Botta, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato elenco di comuni:

« Provincia di Perugia.

Comuni di: 1) Cascia; 2) Cerreto di Spoleto; 3) Monteleone di Spoleto; 4) Norcia; 5) Poggiodomo; 6) Preci; 7) S. Anatolia di Narco; 8) Scheggino; 9) Sellano; 10) Vallo di Nera ».

Il relatore onorevole Botta ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'elenco dei comuni di cui all'allegato: « Pietralunga ».

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore onorevole Botta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CIUFFINI. Il voto del gruppo comunista sul provvedimento sarà positivo in relazione all'accoglimento di una serie di proposte, avanzate nelle precedenti sedute e anche questa mattina. Vorrei ricordare, in modo particolare, il motivo per cui proponemmo lo stralcio degli articoli, al quale si è proceduto questa mattina. Il gruppo comunista ritenne — ci fu un intervento in questo senso dell'onorevole Busetto — che non si poteva affrontare una così delicata e complessa materia nell'ambito del provvedimento relativo all'istituzione di un servizio sismico e che invece una così tanto delicata e complessa materia meritasse un provvedimento organico a sé.

Nel merito rilevammo come sostanzialmente non si faceva tesoro nel provvedimento che ci veniva proposto di una serie di esperienze negative, come quella della valle del Belice, che indicano chiaramente come trascurare le autonomie locali, la presenza delle regioni e soprattutto dei comuni come protagonisti fondamentali nella ricostruzione delle zone terremotate, sia un pericolo da evitare. Ad ogni buon conto, il Governo ha inteso accogliere le proposte del gruppo comunista, accettando lo stralcio degli articoli 7, 8, 9 e 10.

Questo ci fa ritenere che il Governo si senta impegnato a presentare un provvedimento organico, che affronti tutta la materia. Credo che in quella sede potremo affrontare più compiutamente e con urgenza l'esame di una legge organica, che delinei in modo coerente il modo in cui lo Stato si deve comportare in conseguenza di gravi calamità naturali.

Con ogni probabilità bisognerà in tale provvedimento riesaminare completamente il concetto di danno e del contributo come risarcimento del danno, così come fin qui è avvenuto. In altri termini ritengo che in tutta una serie di casi sia necessario passare dal concetto di danno e di risarcimento del danno, al concetto di diritto alla casa da parte dei danneggiati. Credo che di questo dovremo parlare prossimamente, quando affronteremo il problema della valle del Belice. Voglio sottolineare che in molti casi di famiglie disagiate lo stesso contributo, che pure è elevato poiché copre il novanta per cento della spesa, non è sufficiente ad avviare la ricostruzione, in quanto quasi sempre a pur limitata cifra che deve essere messa a disposizione da parte di certi nuclei familiari estremamente disagiati di per sé costituisce un ostacolo per affrontare la ricostruzione dell'immobile danneggiato. Pertanto, credo che sotto questo profilo dovremo cambiare l'ottica con cui vengono esaminati tutti questi problemi.

D'altro canto ritengo che, per quanto riguarda le indicazioni che si possono dare su ciò che è stato concordato circa gli articoli del provvedimento relativi ad interventi in seguito a terremoti verificatisi in provincia di Perugia, possa emergere un dato che mi pare di poter segnalare come innovativo rispetto al passato: e cioè che compare per la prima volta il riferimento alla prima unità abitativa. Anche in questo caso l'amara esperienza della valle del Belice ci ha fatto capire che il semplice riferimento

alla unità immobiliare non è sufficiente per graduare o stabilire una specie di « gerarchia del danno », in quanto è la prima unità abitativa che è sicuramente da collocarsi in cima alla graduatoria delle priorità nella ricostruzione degli edifici privati.

Pertanto, l'aver affermato nel provvedimento per la prima volta questo concetto di prima unità abitativa e l'aver stabilito una differenziazione circa il contributo per la ricostruzione è un elemento innovativo che va giustamente sottolineato e che ha il significato di innovazione anche per il futuro.

Per il resto, ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista. È un voto che vuole essere soprattutto un auspicio per la presentazione di un progetto di legge organico, che esamini in maniera compiuta tutta la materia degli interventi in seguito a calamità naturali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis) e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22

gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in leg-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

ge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831); Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate »; La Bella ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 »; Urso Salvatore

ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 »; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto »; de' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 »; Strazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto »; Benedetti ed altri: « Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti »; Malagodi e Quilleri: « Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti ad essa a suo tempo trasmessi, si rende necessario un ulteriore rinvio della discussione.

CONTE. Intervengo per far rilevare che il ritardo indicato dal Presidente consegue principalmente alle numerose e indiscriminate richieste di carattere finanziario per interventi in alcune zone, che hanno bloccato l'espressione del parere da parte della V Commissione bilancio. Si era a suo tempo convenuto di limitare le richieste stesse a quelle assolutamente indispensabili; ad esempio, in riferimento alle questioni di

cui all'articolo 11 del disegno di legge numero 3952-*bis*, ci siamo limitati a fare delle proposte di carattere tecnico-organizzativo, proprio per rendere più agevole il lavoro della V Commissione bilancio. Ma a questo criterio si sono attenuti solo alcuni dei componenti della nostra Commissione, mentre altri hanno ampliato le proprie proposte che, giunte al vaglio della Commissione che su di esse deve esprimersi, hanno finito con il ritardare l'*iter* dei provvedimenti di legge in questione, impedendo, di conseguenza, la realizzazione delle opere necessarie in alcuni comuni interessati. Mi riferisco in particolare alla questione di Pozzuoli, laddove il ritardo blocca l'attuazione delle norme urgenti, mentre gli emendamenti proposti tendono solo a snellire le procedure.

Vorrei pregare il presidente di sollecitare la Commissione bilancio al rispetto dei termini per consentire alla nostra Commissione di affrontare la discussione.

TANI. Ho preso parte alla riunione della Commissione bilancio svoltasi la settimana scorsa. Devo far rilevare che non solo vi è l'esigenza ricordata dall'onorevole Conte di far presto ad approvare quello che già è stato definito dalla nostra Commissione, ma che vi è anche da richiamare un atteggiamento del Governo, che non è molto serio, in merito ad impegni già assunti.

Noi abbiamo acconsentito a che si esercitasse una pressione sul Governo. La settimana scorsa il sottosegretario onorevole Fabbri dichiarò dinanzi al Comitato per i pareri della V Commissione una certa disponibilità del Governo. In questo spirito egli ci chiese tempo fino a ieri. Ma ieri si è presentato al Comitato stesso ed ha confermato di non essere riuscito ad entrare in contatto con il Ministro del tesoro.

Noi intendiamo discutere questo argomento in Commissione la settimana prossima. Pertanto premiamo affinché il Governo sciolga la sua riserva.

BOTTA, *Relatore*. Vorrei dire, in aggiunta a quanto hanno già detto l'onorevole Conte e l'onorevole Tani, che in verità la Commissione bilancio fin dallo scorso mercoledì era disponibile per esaminare il problema, evidentemente nell'ambito dello stanziamento fissato nel disegno di legge e si era chiesto un rinvio che doveva anche favorire l'eventuale risposta positiva a richieste di stanziamenti successivi. Ritengo

che mercoledì prossimo possa essere la data definitiva per l'espressione del parere.

PRESIDENTE. In attesa del parere della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Assicuro peraltro la Commissione che svolgerò ogni possibile interessamento presso il Presidente della V Commissione affinché essa esprima quanto prima il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3952-*ter-B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 », già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 novembre 1975 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 marzo 1976.

L'onorevole Botta ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

BOTTA, *Relatore*. Il Senato ha ritenuto opportuno modificare parzialmente il disegno di legge, formulando alcuni articoli, da un punto di vista della tecnica legislativa, in modo diverso e più snello. È stata introdotta una precisazione all'articolo 8, laddove, dopo aver parlato della riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974, si sono aggiunte le parole: « intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 26 febbraio 1955, n. 54 ».

Come relatore esprimo senz'altro parere favorevole sul testo che ci perviene dal Senato, e invito i colleghi ad approvarlo sollecitamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

TANI. Vediamo giungere in porto con soddisfazione il presente disegno di legge,

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

che ha origine da uno stralcio di parte di un provvedimento a carattere generale circa le provvidenze a favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Sappiamo tutti, infatti, quanto sia urgente trasformare stanziamenti già deliberati in lavoro e in costruzione di case. Vorrei solo avanzare alcune perplessità in ordine all'eliminazione, da parte del Senato, dell'inciso figurante al testo dell'articolo 2 da noi approvato, e cioè — dopo la citazione dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288 — la frase: « limitatamente all'attuazione dei piani ivi previsti ». Il citato articolo 5, infatti, prevede la formazione e l'attuazione dei piani di ricostruzione; nel caso contemplato dal disegno di legge in esame, è evidente che si tratta solo dell'attuazione di tali piani, e pertanto con l'introduzione dell'inciso — cui ho detto noi avevamo inteso ribadire questa realtà. Temiamo che, eliminata questa precisazione, vi sia un impiego di fondi anche per la formazione di nuovi piani e per procedere a nuovi studi, sottraendo denari all'attuazione dei piani già previsti dall'articolo 5.

Pur nutrendo, tuttavia, alcune preoccupazioni in proposito, non intendiamo proporre un emendamento, ma sollecitiamo il Governo, che ha aderito alla modifica introdotta dal Senato, a volerla considerare solo come formale e tecnica, e a dare invece applicazione all'articolo 2 del disegno di legge nello spirito del testo da noi approvato. È con tale precisazione, e sotto questo profilo, che il gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione del testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5, limitatamente all'attuazione dei piani ivi previsti; 6; 8; 10 e 11, nonché, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli

interventi consentiti dall'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5; 6; 8; 10 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del predetto decreto-legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto, in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania nei limiti degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, conver-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

tito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto-legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma della lettera e) dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole:

« fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Alla lettera e) dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole:

« fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile

1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Quando trattasi di immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari degli immobili, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso è concesso un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. La documentazione di proprietà, all'atto della presentazione della perizia, può essere limitata ai soli certificati e planimetrie catastali, con riserva di completarla al momento della presentazione del conto consuntivo dei lavori effettuati ».

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974 e mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 26 febbraio 1955, n. 54, e a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Sull'ordine dei lavori.

TANI. A nome del gruppo comunista chiedo che vengano posti all'ordine del giorno della Commissione per la prossima settimana i provvedimenti relativi ad interventi per la ricostruzione della Valle del Belice. Non vi è tempo da perdere sul piano formale. Il Ministro dei lavori pubblici disse in questa sede, ai primi di marzo, che aveva in fase di elaborazione un testo che avrebbe presentato entro cinque giorni al Consiglio dei ministri.

I giorni sono trascorsi e noi chiediamo che venga in breve tempo definito un provvedimento serio e adeguato per dare una risposta alle popolazioni della valle del Belice, le quali hanno annunciato la loro presenza a Roma per la prossima settimana.

PRESIDENTE. Devo farle osservare, onorevole Tani, che i provvedimenti da lei richiamati comportano notevoli oneri finanziari e che il Governo sta ora esaminando il problema. So che il ministro dei lavori pubblici ha avuto una serie di contatti con il ministro del tesoro su questo tema.

Terrò conto di questa sua richiesta e cercherò di sapere se entro mercoledì prossimo il Governo sarà in grado di sciogliere la sua riserva di carattere finanziario non solo in ordine alla sua richiesta, ma anche in ordine alla già preannunciata visita il 29 e 30 marzo, a Roma, dei sindaci dei comuni della valle del Belice e del presidente della regione siciliana, che si svolgerà il 29 e il 30 marzo.

TANI. Inserire quei provvedimenti all'ordine del giorno dei nostri lavori significa anche sollecitare il Governo a dare una risposta.

PRESIDENTE. Nella giornata di oggi accerterò i termini della questione. Ogni decisione in proposito sarà comunque assunta dall'ufficio di presidenza che è convocato per martedì 30 marzo 1976, alle 17.

Ho potuto constatare la volontà di tutti i gruppi di risolvere la questione della ricostruzione nella valle del Belice. Ritengo tuttavia opportuno conoscere le decisioni che saranno prese dal Governo per evitare che l'esame dei provvedimenti si svolga prescindendo dalla individuazione dei mezzi per la copertura della spesa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia » (4109-ter).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di Viterbo colpite dai

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1976

terremoti del febbraio 1971 » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3952-ter-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bacchi, Beccaria, Benedikter, Bortot, Botta, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria,

Ciuffini, Conte, Federici, Fusaro, Giglia, Luraschi, Mantella, Matta, Padula, Perrone, Piccone, Prearo, Pucci, Sboarina, Tani, Todros e Vincelli.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO